



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 394

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Rizzotto, Brescacin, Boron, Gerolimetto, Colman, Semenzato, Villanova, Fabiano Barbisan e Gidoni

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 settembre 2018.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la celebre antropologa Jane Jacobs, in “Vita e morte delle grandi città”, scrive: “L’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi.”.

Sulla base di queste affermazioni, non stupisce come la pratica del controllo di vicinato, ispirata alle esperienze di “neighbourhood watch” nate negli Anni ‘70 negli USA, si sia diffusa celermente negli anni seguenti nel Regno Unito arrivando, tra il 2008 ed il 2009, anche in Italia, quando a...si costituisce la prima Associazione Controllo di Vicinato.

Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini ed istituzioni: a nessuno viene chiesto di lanciarsi in atti eroici od effettuare ronde, quanto, piuttosto, prestare maggiore attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione informando gli abitanti della zona così da renderli maggiormente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Non a caso, nelle diverse realtà dove è già operativo, si è dimostrato che la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

È del tutto evidente, infatti, che un insieme di piccole attenzioni rafforza la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato ed aumenta il senso di sicurezza complessivo con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli.

Segnatamente, il controllo di vicinato presta attenzione a tutto quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana, creando canali di comunicazione tra vicini e collaborando con le Istituzioni segnalando situazioni inusuali, collabora con i residenti dell’area attraverso comportamenti di reciproca assistenza (ad esempio con il sostegno ai vicini anziani e soli, il ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case, ecc.) ed individua i così detti «fattori di rischio ambientale», segnalandoli opportunamente (ad esempio la scarsa illuminazione di alcune zone, gli accessi vulnerabili, la presenza di persone sole, ecc.).

E quantunque ci fossero dubbi, il controllo del vicinato non si sostituisce in alcun modo alle Forze di Polizia: nel controllo di vicinato, infatti, fatte salve le prerogative che la legge riserva comunque ad ogni cittadino, non si interviene attivamente in caso di reato, né tantomeno non si svolgono indagini sugli individui o schedano persone intromettendosi nella sfera privata altrui.

L'attività del controllo vicinato consiste pertanto in una semplice, ma tanto opportuna quanto efficace, segnalazione agli organi preposti per richiedere un immediato intervento.

È quindi chiaro a tutti che l'instaurazione di un dialogo continuo e costante tra gli Enti e le Comunità coinvolte nell'iniziativa, promuove sinergie con associazioni e cittadini che consentono di rendere quest'ultimi oltre che beneficiari, anche produttori di un servizio, quindi più attenti a rispettare e a far rispettare le regole ed incrementa così i livelli di consapevolezza circa le problematiche del territorio e promuovendo una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale.

Sulla base di queste motivazioni, è stata così redatta la presente proposta di legge costituita da otto articoli.

Al primo di questi, vengono anzitutto definite le finalità perseguite dal progetto di legge e specificato il ruolo della Regione Veneto, la quale concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio.

All'articolo due, è definito il fenomeno sociale del controllo di vicinato e precisato come la Regione Veneto contribuisca a favorire la sottoscrizione tra i diversi soggetti coinvolti di atti finalizzati a promuovere il controllo di vicinato.

Nel terzo articolo sono dettagliati i principali interventi finalizzati alla promozione e controllo di vicinato, mentre all'articolo successivo sono precisate le diverse fasi procedurali che la Giunta regionale segue per dare attuazione concreta alla diffusione controllo di vicinato.

L'articolo cinque specifica le modalità operative della comunicazione delle segnalazioni del sistema di controllo di vicinato, prevedendo, in tal senso, anche la creazione di un sistema informativo integrato con le varie misure ed iniziative già oggi operative.

All'articolo sei viene stabilito invece come la Giunta regionale definisca delle precise linee guida per le iniziative di informazione e formazione, mentre, all'articolo seguente, sono stabilite le modalità con le quali il Consiglio regionale viene informato sullo stato di attuazione della norma.

Da ultimo, l'articolo 8 definisce gli aspetti finanziari della proposta di legge in esame.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL FENOMENO SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata.

Art. 2 - Riconoscimento del fenomeno sociale del controllo di vicinato.

1. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto riconosce, quale espressione dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei privati all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione e quale forma di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il fenomeno sociale del controllo di vicinato e le sue espressioni associative.

2. Ai fini di cui alla presente legge è definito controllo di vicinato ogni forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità e svolge una funzione sociale di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale alla attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto della funzione sociale di controllo di vicinato la assunzione di iniziative di intervento per la prevenzione o repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la assunzione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone.

3. La Regione del Veneto promuove le funzioni svolte dai soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato secondo la definizione di cui alla presente legge, in particolare promuovendo la stipula, o forme di adesione ai protocolli di intesa con le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nonché, ricorrendone le condizioni, sostenendone il coinvolgimento, nelle forme previste, nei patti per la sicurezza urbana di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Art. 3 - Interventi per la promozione e sostegno del controllo di vicinato.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del fenomeno sociale del controllo di vicinato e le relative iniziative sul territorio:

a) promuove lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo la individuazione sul territorio di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato;

- b) sostiene l'attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione e formazione per il personale dei comuni e delle istituzioni pubbliche a vario titolo competenti in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, relativamente al fenomeno sociale del controllo di vicinato;
- c) partecipa e sostiene le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di associazioni di controllo di vicinato riconosciute;
- d) promuove, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente all'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, la realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, in ordine al fenomeno del controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.

Art. 4 - Iniziative attuative.

1. Per la attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del fenomeno sociale del controllo di vicinato, la Giunta regionale:

- a) relativamente alla iniziativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, si avvale, senza assunzione di oneri, di soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente fra le associazioni che hanno stipulato protocolli di intesa con gli Uffici territoriali di Governo e le amministrazioni comunali del territorio ovvero delle associazioni che nell'attuazione di tali protocolli sono state a vario titolo coinvolte;
- b) con riferimento alle altre iniziative di cui all'articolo 3, assegna contributi a progetti presentati da associazioni riconosciute aventi come finalità il controllo di vicinato e, relativamente alle iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, da istituzioni scolastiche, nonché assume iniziative a regia regionale e a diretta attuazione, per il sostegno delle misure attuative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo ed ai fini della concessione di contributi, rispettivamente, dotazioni ed attrezzature riconosciute funzionali all'espletamento dei compiti, con prioritario riferimento a quelli assegnati in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d'intesa e ai patti per la sicurezza urbana nonché, per le iniziative nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria superiore, i relativi materiali didattici.

3. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi previsti dalla presente legge ivi comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca dei contributi.

4. La Giunta regionale, entro i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, definisce, anche sulla base delle domande presentate e delle risultanze delle iniziative finanziate e attuate nell'esercizio

precedente e sentita la competente commissione consiliare, i criteri di riparto fra le diverse iniziative delle risorse rese disponibili.

Art. 5 - Gestione della comunicazione delle segnalazioni dal sistema di controllo di vicinato.

1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del fenomeno sociale del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di un sistema informativo, integrato con gli eventuali sistemi definiti in sede di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di associazioni di controllo di vicinato riconosciute, che consenta la trasmissione degli elementi informativi acquisiti dai soggetti giuridici che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 deve, in particolare, prevedere soluzioni di verifica, ad opera dei coordinatori o referenti delle associazioni di controllo di vicinato, individuati e a ciò abilitati, delle segnalazioni ricevute dagli associati anche su iniziativa della cittadinanza e sistemi di veicolazione ai soggetti istituzionali competenti in materia, per la assunzione delle iniziative di competenza.

3. I soggetti giuridici riconosciuti, aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, individuano di intesa un proprio rappresentante che partecipa, integrandolo quale componente, all'Osservatorio regionale per la sicurezza di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

Art. 6 - Iniziative di formazione.

1. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, la Giunta regionale definisce linee guida per le iniziative di informazione e formazione, relativamente al fenomeno sociale del controllo di vicinato anche articolate in percorsi didattici di aula e percorsi teorico pratici, per il personale dei comuni e degli enti preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

2. La Giunta regionale riconosce le iniziative di formazione di cui al comma 1 organizzate e gestite dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

Art. 7 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle segnalazioni provenienti dall'insieme dei soggetti giuridici che operano nel sistema del controllo di vicinato, nonché con riferimento sia agli interventi e relative iniziative attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure ammesse a finanziamento ed attuate, sia allo stato di attuazione ed implementazione successiva del sistema di gestione della comunicazione delle segnalazioni di cui all'articolo 5.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1 lettera b), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Riconoscimento del fenomeno sociale del controllo di vicinato.....	3
Art. 3 - Interventi per la promozione e sostegno del controllo di vicinato.....	3
Art. 4 - Iniziative attuative.....	4
Art. 5 - Gestione della comunicazione delle segnalazioni dal sistema di controllo di vicinato.....	5
Art. 6 - Iniziative di formazione.	5
Art. 7 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	6